



1849

4569

2°

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare l’articolo 17, comma 14, relativo ai provvedimenti di fuori ruolo o di comando;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15 recante “*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 5, comma 9, relativo alla riduzione di spesa per le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 489, il quale prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del citata decreto-legge n. 201 del 2011, n. 201;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”;

VISTA il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare gli articolo 14, comma 3 e 14.1, comma 3, relativi ai cumuli pensionistici;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 12 relativo ai poteri sostitutivi;



4549
T. 11/20

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 2 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, e in particolare, l’articolo 5, concernente “*Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari*”;

VISTO l’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che “[...] con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [...] su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell’università e della ricerca e provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41”;

VISTO, altresì, l’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, tra l’altro, prevede che “*per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario*”;

VISTO, inoltre, il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che “*il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*”;

VISTO, infine, il comma 3, dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che “*agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l’anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione*



4569
E info

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca";

VISTA la nota n. prot. 3544 del 20 marzo 2024, con cui il Ministro dell'università e della ricerca ha proposto, ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, l'ing. Manuela Manenti, come Commissario straordinario, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTA la nota n. prot. 4287 del 9 aprile 2024, con cui il Ministro dell'università e della ricerca ha proposto per il Commissario straordinario un compenso, individuato nel rispetto dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pari a 50.000,00 euro annui a titolo di parte fissa e 40.000,00 euro annui a titolo di parte variabile;

VISTO il *curriculum vitae* dell'ing. Manuela Manenti da cui si evince che la stessa ha caratteristiche personali e professionali idonee allo svolgimento del suddetto incarico;

VISTE le dichiarazioni rese dall'ing. Manuela Manenti, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dalla stessa ing. Manuela Manenti ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RITENUTO, pertanto, di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario, l'ing. Manuela Manenti;

RITENUTO, altresì, necessario procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, alla costituzione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca;

DECRETA

ART. 1

(Nomina Commissario straordinario)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l'ing. Manuela Manenti è nominata Commissario straordinario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.



41549
II indio

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

ART. 2

(Compiti e funzioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, all'ing. Manuela Manenti, in qualità di Commissario straordinario, spettano i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Il Commissario straordinario provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

ART. 3

(Costituzione della struttura di supporto)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, è costituita una struttura di supporto di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni, posta alle sue dirette dipendenze.
2. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

ART. 4

(Dotazione organica)

1. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2. Il personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.
3. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del



4569
II ind. 0

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

4. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

ART. 5

(Dotazione strumentale)

1. La struttura di supporto di cui all'articolo 3 opera presso il Ministero dell'università e della ricerca.
2. Il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali.

ART. 6

(Compenso del Commissario)

1. Fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo massimo di ulteriori euro 40.000,00 (quarantamila) annui lordi, a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione del Ministero dell'università e della ricerca, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La relativa spesa è a carico del Ministero dell'università e della ricerca.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 19 del 2024, al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del

4548
II. m.v. n.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ART. 7 (Oneri)

1. Agli oneri per la struttura di supporto e per il compenso del Commissario straordinario, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **30 APR. 2024**

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1767/2024

Roma, 03.05.2024

IL REVISORE

IL DIRIGENTE